

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151  
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 aprile 2001, n. 96

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. [legge sulla maternità e paternità]

## CAPO I. Disposizioni generali

### Articolo 4

#### Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.

Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.